

Chiel Monzone

Il cammino europeo verso la mobilità studentesca

Uno dei cardini su cui si basa il processo di costruzione europea è la mobilità degli individui. Fin dal 1957, anno in cui veniva costituita per effetto del Trattato di Roma, la Comunità è stata immaginata come uno spazio aperto alla mobilità degli individui, nella convinzione che potesse contribuire all'acquisizione del sentimento di appartenenza all'Europa medesima e all'elaborazione mentale del concetto di cittadinanza europea¹.

L'obiettivo della mobilità rientra nel processo di internazionalizzazione² che da qualche tempo sta interessando il mondo accademico e risulta inserita in quel documento di rilevanza universitaria internazionale che va sotto il nome di "Dichiarazione di Bologna"³.

La possibilità di circolare trova comunque il suo fondamento nell'art. 45 co. 1° della Carta dei diritti fondamentali U.E.⁴, che sancisce come i cittadini europei siano titolari del "diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri". Da come si può intuire, il diritto alla circolazione è strettamente connesso alla cittadinanza e non subisce discriminazioni.

La mobilità degli studenti inoltre si richiama a quella tradizione europea del passato (essenzialmente dal XV al XVII secolo) nota come "peregrinatio academica". Con tale dizione si intendeva il viaggio di studio compiuto da studenti e professori in uno o più paesi dell'Europa di allora, favorito dall'unità di lingua, programmi e titoli, per effetto del quale gli studi cominciati in una università potevano essere continuati od anche terminati in una altra ancora. Ispirandosi a questa grande tradizione umanistica, la mobilità odierna consente agli studenti universitari di compiere una parte del loro *curriculum studiorum* presso un ateneo situato in un altro stato europeo, con pieno riconoscimento presso quello di origine ai fini del conseguimento del titolo finale.

¹ L'art. 8 del Trattato di Roma sanciva la cittadinanza europea e dichiarava che "è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno stato membro. La cittadinanza europea costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima".

² L'internazionalizzazione è il processo lanciato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla base del D.M. n° 313 del 21-6-1999 in virtù del quale è stata prevista la concessione di finanziamenti alle università per aiutarle a dare connotati internazionali e interculturali alle loro attività di insegnamento, apprendimento e ricerca. Tale processo si svolge attraverso una gamma ampia di iniziative tra cui i programmi di mobilità (Erasmus, Leonardo), lo sviluppo di programmi integrati di studio, ecc.

³ Firmata nel giugno del 1999 dai Ministri dell'Istruzione di 29 paesi, la Dichiarazione di Bologna si pone come obiettivo quello di realizzare entro il 2010 lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, un'area fra l'altro volta ad agevolare la mobilità dei cittadini e l'accesso al mercato del lavoro, a migliorare la qualità e la dimensione europea degli studi.

⁴ La Carta dei diritti fondamentali della U.E. è stata solennemente proclamata dalle tre principali Istituzioni comunitarie (Consiglio, Parlamento, Commissione) in occasione del Consiglio europeo di Nizza tenutosi nel dicembre 2000. Essa propugna i grandi ideali e i valori indivisibili e universali inerenti alla figura dell'uomo che sono stati sanciti da precedenti documenti internazionali come ad es. la Dichiarazione sui diritti dell'uomo e del cittadino (Assemblea costituente, 1789), la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo (O.N.U., 1948), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Consiglio d'Europa, 1950), ecc. Inoltre, essa conferma quei principi di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà che stanno alla base del progetto di integrazione europea. La Carta, composta da 54 articoli, elenca i diritti "classici" (diritto alla vita, libertà di espressione, ecc.) ed alcuni diritti "di nuova generazione" figli del progresso scientifico e tecnologico (diritto alla privacy, protezione dei consumatori, tutela ambientale, ecc.). I diritti in questione si applicano ai cittadini europei e a tutte le persone che vivono sul territorio dell'Unione.

La prima grande iniziativa europea in tema di mobilità è stata rappresentata dal noto Programma «Erasmus»; niente di simile era stato tentato in precedenza e i pochi Programmi esistenti, come ad es. il «Fulbright»⁵, si “limitavano” a concedere borse di studio e non implicavano riconoscimento degli studi effettuati.

Partendo quindi da una situazione di vuoto e di forte immobilismo si illustrerà il percorso che non solo in Italia è stato fatto per arrivare alla mobilità studentesca moderna.

Fino al 1969 l’*iter* formativo degli studenti universitari era impostato in modo rigido: esso doveva essere svolto in Italia, con un piano di studio prefissato e senza alcuna possibilità di svolgere attività di studio all’estero che fosse riconosciuta, con l’unica eccezione, peraltro poco frequente, in favore degli studenti residenti all’estero con la famiglia di ritorno in Italia.

Nel 1969 l’Assemblea generale della Conferenza dei Rettori Europei (o C.R.E.)⁶ creava l’occasione per impostare la politica comunitaria di allora, la quale non prevedeva il settore dell’istruzione⁷.

Nel settembre dello stesso anno si riuniva a Ginevra la C.R.E. e in tale occasione veniva concordato, sia con i rettori della Germania Federale che con quelli di Francia, di tenere a breve termine un incontro. Nel successivo mese di novembre si tenevano le riunioni delle delegazioni allo scopo di studiare le equivalenze dei corsi in alcune discipline (ad es. Lettere, Chimica, Matematica, ecc.) dapprima tra le università italiane e tedesche e nel mese di dicembre tra gli atenei italiani e francesi. L’elaborazione di uno schema di equivalenze consentiva infatti agli studenti di uno dei tre paesi di compiere un periodo di studi universitari in uno degli altri due, con pieno riconoscimento presso l’ateneo di origine e senza ritardi nel conseguimento della laurea. Allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e di cominciare a creare quella “cultura della mobilità studentesca” che è conquista recente, si decideva di coinvolgere la stampa.

Alla fine del 1969 veniva emanata la Legge n° 910 che introduceva un principio rivoluzionario per allora: eliminando la precedente rigidità, si liberalizzavano i piani di studio e si accordava allo studente la possibilità di organizzare il proprio scegliendo con una certa libertà i corsi da seguire e si coinvolgeva un organo accademico quale il Consiglio di Facoltà⁸ chiamandolo a deliberare l’approvazione del piano di studio individuale proposto dallo studente stesso. La legge in questione, modificando uno stato di cose che si protraeva immobile da tempo, dava la possibilità allo studente italiano di compiere una parte del proprio ciclo di studi presso un’università straniera.

Intanto nel 1970 continuavano le riunioni bilaterali italo-tedesche ed italo-francesi.

Nel 1971 aveva luogo una riunione dei Ministri dell’Istruzione dei Paesi della Comunità “in seno al Consiglio dei Ministri”: con questo artificio si superava l’*impasse* dovuta, come indicato, al fatto che il Trattato del 1957 non prevedeva formalmente la materia dell’istruzione tra le politiche comunitarie e si riusciva a riunirne i Ministri.

Nel 1972 veniva chiesta un’indagine per individuare quali aree potevano prestarsi a futuri programmi di azione comunitaria nel campo dell’educazione: il rapporto finale veniva presentato nel corso dell’anno successivo.

⁵ Il «Fulbright» è un Programma di scambi culturali nato nel 1946 negli U.S.A. Nel 1980 è stato ratificato l’accordo con il governo italiano. Il Programma ha previsto la creazione di una Commissione con il compito di curarne l’attuazione. Esso offre borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione *post lauream*, per l’attuazione di progetti di ricerca o per incarichi di insegnamento presso Università statunitensi. Il Programma rappresenta uno degli strumenti di collaborazione culturale tra l’Europa e gli U.S.A.

⁶ La C.R.E. era la prestigiosa Associazione non governativa che riuniva le università europee. Fondata nel 1959, essa aveva sede a Ginevra. Molte erano le sue funzioni: promuoveva la dimensione europea delle attività accademiche e la cooperazione tra gli atenei membri; era portatrice degli interessi universitari in sede di definizione delle politiche europee per l’istruzione superiore e la ricerca; prendeva parte a vari Programmi. Inoltre, era partner di Unione Europea, U.N.E.S.C.O., ecc. Nel marzo 2001 essa è stata incorporata nella European University Association.

⁷ Il Trattato di Roma del 1957 istitutivo della Comunità Economica Europea non prevedeva la cultura tra i settori di intervento. Essa è stata ufficialmente inserita nel 1992 per effetto dell’art. 151 del Trattato di Maastricht.

⁸ Il Consiglio di Facoltà è uno degli organi universitari. Esso è composto dai docenti di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dai rappresentanti del personale e degli studenti. Varie sono le sue competenze: elegge il Preside, coordina e indirizza le attività didattiche, ecc.

Nel tentativo di superare gli ostacoli di tipo amministrativo esistenti, dovuti anche al costante rinvio della riforma universitaria, nel febbraio 1973 veniva promossa a Roma una riunione dei responsabili delle segreterie studenti delle singole università e ne scaturiva il “Nuovo Regolamento studenti”: la speranza era di riuscire a modificare la normativa regolamentare, e per fare questo non era necessaria una legge ma un decreto ministeriale, in modo da far passare il riconoscimento degli studi compiuti all'estero come una “abbreviazione di corso”, sulla quale avrebbe comunque deliberato il Consiglio di Facoltà. Ma il tentativo, presentato come uno snellimento della procedura amministrativa, non riusciva.

Sempre nel 1973 si prendeva la decisione formale di includere l'istruzione fra le competenze della Comunità: un altro ostacolo veniva a cadere.

Ancora, nello stesso anno in occasione della Seconda Conferenza dei Ministri dell'Istruzione degli Stati della Regione europea sotto l'egida dell'U.N.E.S.C.O.⁹, veniva proposto di allargare la cooperazione interuniversitaria internazionale alle istituzioni dell'est europeo. A ciò seguivano vari incontri nel 1974, 1975 e 1976 nel tentativo di portare avanti la trattativa, al di là delle barriere politico-ideologiche che caratterizzavano quegli anni.

Nel 1975, inoltre, prendendo spunto da una legge che abbassava (da 21 a 18 anni) il termine in cui si raggiungeva la maggiore età, si chiedeva all'allora Ministro della Pubblica Istruzione l'emanazione di una circolare che consentisse agli studenti universitari, di età media proprio tra i 18 e i 21 anni, la mobilità internazionale e il riconoscimento di periodi di studio all'estero. La circolare in questione veniva emanata nel mese di aprile ma non riscuoteva grande successo.

Nel febbraio del 1976 vedeva la luce una Risoluzione¹⁰ contenente i principi basilari per l'azione comunitaria in materia di istruzione: in particolare, essa faceva riferimento alle misure da intraprendere per incoraggiare i contatti fra i singoli atenei. In conseguenza di tale Risoluzione prendeva il via la realizzazione dei “Joint Study Programmes”¹¹, che avrebbero caratterizzato il decennio 1976-1986 e consentito l'acquisizione di quel patrimonio di esperienze che si sarebbe dimostrato utile successivamente.

Nel giugno del 1980 i Ministri dell'Istruzione concordavano sull'opportunità di facilitare ed estendere il trasferimento dei crediti accademici per periodi di studio effettuati all'estero e di favorirne il riconoscimento, quale parte del *curriculum studiorum* degli studenti, per il conseguimento del titolo finale di studio.

Nel 1980, inoltre, veniva emanato il D.P.R.¹² n° 382 che determinava non solo l'inizio degli accordi internazionali delle università italiane ma prevedeva varie forme di cooperazione internazionale ai fini sia della formazione dottorale¹³ sia dei corsi di specializzazione e perfezionamento¹⁴. Cadevano così, e finalmente, gli ostacoli legislativi allo svolgimento di attività di cooperazione internazionale. Nel marzo del 1984 il Parlamento Europeo¹⁵ adottava una Risoluzione sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio: in essa si esprimeva la convinzione che era essenziale incoraggiare la mobilità degli studenti.

⁹ L'U.N.E.S.C.O. (o United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) è un'organizzazione internazionale attualmente composta da 190 Stati membri. Creata nel 1945, tale agenzia specializzata dell'O.N.U. ha il compito di promuovere la pace e la sicurezza nel mondo attraverso l'educazione, la cultura, la comunicazione e la collaborazione tra le nazioni.

¹⁰ La “Risoluzione” è l'atto comunitario atipico che sebbene non sia stato previsto dal Trattato di Roma del 1957 ha tuttavia efficacia giuridica *erga omnes*, cioè nei confronti di tutti gli stati dell'Unione.

¹¹ I Programmi comuni di studio erano quei progetti che, una volta selezionati, ricevevano un finanziamento per la loro pianificazione ed organizzazione. Essi vedevano la partecipazione di molti stati europei e riguardavano numerose aree culturali.

¹² Il D.P.R., o Decreto del Presidente della Repubblica, rappresenta la forma con cui sono rivestiti gli atti del Presidente della Repubblica. Essi vengono emanati su proposta del Ministro o dei Ministri competenti; in alcuni casi è necessario una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tra gli atti in questione si annoverano ad es. le nomine del Presidente del Consiglio, dei Ministri, degli alti funzionari dello Stato, ecc.

¹³ Il dottorato di ricerca è un corso *post lauream* volto ad approfondire le metodologie per la ricerca e l'alta formazione scientifica. Esso consiste essenzialmente nello svolgimento di un programma di ricerca, usualmente individuale e vi si accede tramite concorso dopo aver conseguito la laurea specialistica.

Nel gennaio del 1986 la Commissione¹⁶ Europea presentava alcune proposte per il varo di quello che sarebbe diventato il Programma «Erasmus». Nel giugno dello stesso anno i Ministri dell'Istruzione approvavano il piano generale del Programma e i capi di stato ne ribadivano l'importanza. Il tutto era subito seguito dalla preparazione della fase operativa.

Nel novembre dello stesso anno, tuttavia, durante il Consiglio dei Ministri dell'Istruzione non si riusciva ad arrivare alla decisione finale: il problema era di natura finanziario poichè si riteneva eccessivo lo stanziamento per le borse di mobilità ma dopo varie insistenze finalmente nel giugno del 1987 il Programma «Erasmus» veniva definitivamente lanciato, con decorrenza 1 luglio, a norma dell'art. 1 co. 3° della Decisione¹⁷ istitutiva n° 327 del 1987. Si dava così concreto avvio alla mobilità studentesca moderna.

Nel 1988, coinvolgendo un centinaio di università europee, si avviava a titolo sperimentale e per alcune aree disciplinari (come ad es. Storia, Chimica, Ingegneria, ecc.). il progetto pilota relativo all'E.C.T.S.¹⁸, od European Credit Transfer System (Sistema Europeo di Trasferimento Crediti¹⁹), strettamente collegato alla mobilità Erasmus.

Quello fin qui proposto è, per brevi tappe, il percorso che ha portato alla mobilità degli studenti in Europa e due sono le cose da rimarcare:

1. la convergenza di intenti che a vari livelli si configura da un certo momento in poi:
 - a livello individuale in quei docenti e rettori dal pensiero più europeistico;
 - a livello politico-istituzionale (ministri, atenei);
 - a livello comunitario (C.R.E.);

¹⁴ I corsi di perfezionamento e di specializzazione sono corsi *post lauream* di approfondimento con lo scopo di offrire rispettivamente opportunità di aggiornamento o riqualificazione professionale e conoscenze ed abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

¹⁵ Il Parlamento Europeo "rappresenta i popoli degli stati riuniti nella Comunità europea" (Trattato di Roma del 1957). Esso è eletto ogni 5 anni direttamente dai cittadini dell'Unione (suffragio universale). Le sue funzioni sono quella legislativa, consistente nell'adozione delle leggi europee (Direttive, Decisioni, Regolamenti), quella in materia di bilancio (entrambe condivise con il Consiglio europeo) e quella di controllo sull'attività comunitaria.

¹⁶ La Commissione Europea è il motore del sistema istituzionale comunitario. Essa incarna e difende l'interesse generale dell'Unione. Le sue funzioni sono di iniziativa legislativa, di garanzia dell'esecuzione delle leggi europee anche in materia di bilancio, di vigilanza sull'applicazione del diritto comunitario, di rappresentanza dell'Unione sulla scena internazionale, di negoziazione degli accordi internazionali.

¹⁷ La "Decisione" è uno degli atti frutto dell'attività legislativa comunitaria (gli altri sono i Regolamenti e le Direttive). Essa è prevista sia dal Trattato di Roma del 1957 sulla Comunità Europea che dal Trattato di Parigi del 1951 sulla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed entrambi le attribuiscono forza vincolante nei confronti del destinatario, che può indifferentemente essere uno stato membro, un individuo o un'impresa esistente all'interno della Comunità, il quale deve osservarla.

¹⁸ Per "E.C.T.S." si intende il sistema decentrato di assegnazione e trasferimento dei crediti accademici. Esso fornisce una scala per misurare in "crediti" il lavoro richiesto allo studente. Essi riflettono quindi la quantità di lavoro effettuata per ciascun corso seguito. Il sistema in questione, inoltre, aiuta gli studenti a "tradurre" i voti ottenuti dalle università ospitanti ed espressi secondo la scala di misurazione localmente vigente in una scala "comune" alle istituzioni medesime. In questo modo si supera la grande diversità esistente nei sistemi di voto europei. Da come si può evincere, il sistema facilita il riconoscimento dei periodi di studio all'estero compiuti dagli studenti nell'ambito Erasmus. Fra l'altro, il sistema consente la prosecuzione degli studi all'estero. Uno studente, infatti, potrebbe preferire di non far più ritorno alla propria istituzione di appartenenza e di continuare a studiare come studente "normale" presso l'ateneo che lo ha ospitato e conseguirvi il titolo finale. Dalla sua nascita, il sistema è stato esteso a un numero crescente di discipline ed è cresciuta anche la lista delle università che lo hanno adottato. Secondo i dati forniti dall'Agenzia Nazionale Socrates Italia, la struttura con sede a Roma che a livello nazionale si occupa della gestione coordinata della mobilità nel settore dell'istruzione superiore, in riferimento all'anno accademico 2002/2003 ne hanno fatto richiesta ben 838 istituzioni di cui 52 in Italia. Cfr.: Promemoria E.C.T.S. per l'a.a. 2003-4 ad uso dei docenti del Corso di Laurea in Lingue e culture straniere della Facoltà di Lettere e Filosofia – Università Roma Tre, a cura di Chiel Monzone.

¹⁹ A norma dell'art. 5 del D.M. n° 509 del 3-11-1999, per "C.F.U." (o Credito Formativo Universitario) si intende il numero che in base a determinati parametri indica quanto tempo lo studente deve dedicare a una determinata attività formativa. Per convenzione un C.F.U. corrisponde a 25 ore di studio (comprensivo sia della frequenza sia dello studio). Ogni attività formativa ha un numero di C.F.U. predeterminato. Chiaramente, il C.F.U. non equivale al voto espresso in trentesimi: infatti, al superamento dell'esame e contestualmente all'attribuzione del voto allo studente saranno attribuiti i C.F.U. che gli spettano.

2. il Programma «Erasmus» può essere a ragione considerato come il “pioniere” che ha portato all’acquisizione di una cultura alla mobilità nel campo dell’istruzione superiore.

Dall’*excursus* storico fin qui riportato si può anche intuire come il cammino verso la mobilità studentesca sia stato faticoso e lungo circa un ventennio, tra fasi di slancio e battute di arresto, ma possibile e coronato da successo. Infatti, nell’ottobre del 2002 a 15 anni di distanza dal lancio del Programma è stato festeggiato in tutta l’Unione il raggiungimento del milionesimo studente Erasmus, segno tangibile della “fame di Europa” delle generazioni più giovani e della loro voglia di viaggiare, nonostante una serie di ostacoli che ancora impedisce la piena realizzazione della mobilità stessa.

In conclusione si può dire che la mobilità degli studenti, intesa sotto vari significati (come fattore di formazione e di crescita individuale, come strumento di dialogo ed integrazione, come mezzo per la reciproca comprensione e la promozione della pace), è ormai una realtà incontrovertibile.

Bibliografia

- Sofia Corradi, *Le conferenze dei rettori delle Università*, Aracne Editrice, Roma, 1998
Vincenzo Lanza, *Manuale di legislazione universitaria*, IV edizione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2001
M.U.R.S.T., *La riforma dell’università*, Salerno Editrice, Roma, 2001
Torrente-Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, XIV edizione, Giuffrè Editore, 1995
Benedetto Conforti, *Diritto Internazionale*, Editoriale Scientifica, 1999

Fonti online:

- <http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/it/ittoc.htm>
http://miur.it/0002Univer/0052Cooper/0064Accord/0335Docume/1385Dichia_cf2.htm
http://www.europarl.eu.int/charter/default_it.htm
<http://www.fulbright.it>
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID3328&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unige.ch/cre/about/about_welcome.htm
http://europa.eu.int/comm/archives/1995-99/presentation_it.htm#1